

## STATUTO

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI E DURATA

##### Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, una associazione denominata:

**"altreArti".**

##### Art. 2 SEDE

La sede dell'Associazione è fissata in San Mauro Torinese (To), all'indirizzo di Via Domodossola 11.

La sede legale potrà essere trasferita, esclusivamente in territorio italiano, con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo, così come potranno essere istituite sedi operative sui territori oggetto dell'attività istituzionale.

##### Art. 3 SCOPI

L'associazione che non ha fini di lucro ed è apartitica ed apolitica, ha lo scopo di:

a) promuovere e divulgare lo studio, la diffusione e quindi la conoscenza della musica e di ogni forma di espressione artistica, precisamente essa vuole promuovere la musica e le arti quale mezzo diretto di comunicazione fra le persone di ogni ceto, cultura e etnia, attraverso l'impegno dei propri Soci;

b) riunire in associazione ogni persona che voglia esprimersi in qualsiasi ambito artistico e/o supportare le attività dell'associazione stessa;

c) affinare la preparazione tecnica dei Soci tramite incontri periodici tesi a potenziare le conoscenze reciproche e ad individuare le soluzioni migliori per sensibilizzare le persone ad ogni forma di espressione artistica, ponendo quale obiettivo principale quello di superare le difficoltà di comunicazione generate da un tipo di vita sociale che tende ad escludere sempre di più le forme primitive e dirette di comunicazione fra le persone;

d) proporre e promuovere eventi musicali, teatrali o performativi a cura dei Soci; proporre convegni, corsi e dibattiti per illustrare le qualità terapeutiche e culturali della musica, a livello individuale e sociale; tutelare rivalutare la figura e il ruolo del musicista nell'opinione pubblica;

e) promuovere studi scientifici e proposte normative per rivalutare l'importanza del messaggio musicale a scopo educativo e terapeutico.

Per perseguire i sopracitati scopi associativi, l'Associazione potrà:

- ricevere contributi e fondi anche pubblici, sia in conto formazione del patrimonio, che per investimenti o per copertura delle spese di

gestione anche in occasione di attività promozionali organizzate tramite manifestazioni, convegni, congressi dibattiti e giornate di studio;

- promuovere qualsiasi attività reputata anche soltanto utile o opportuna, ivi compresa la gestione di una propria sede sociale e la costituzione di gruppi musicali che potranno esibirsi utilizzando la denominazione dell'Associazione;

- associarsi ad altre associazioni aventi scopo analogo o affine al proprio e far parte di organismi territoriali o nazionali cosiddetti "di categoria".

#### **Art. 4 DURATA**

L'Associazione é costituita a tempo indeterminato.

### **TITOLO II**

#### **S O C I**

#### **Art. 5 CLASSIFICAZIONE DEI SOCI**

L'Associazione si compone di:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Effettivi;
- c) Soci Affiliati;
- d) Soci Onorari;
- e) Soci Benemeriti.

##### **a) Soci Fondatori.**

Sono **SOCI FONDATORI** i firmatari dell'Atto costitutivo dell'Associazione.

##### **b) Soci Effettivi.**

Sono **SOCI EFFETTIVI** tutte le persone fisiche che - previa presentazione di domanda di ammissione redatta secondo le modalità di cui infra - intendano perseguire gli scopi dell'associazione prestando la propria opera ed il proprio impegno a favore della stessa in modo totalmente gratuito e disinteressato.

Per essere ammesso quale socio effettivo è necessario presentare domanda di iscrizione su apposito formulario controfirmato da due Soci Fondatori e/o Effettivi presentatori al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà esprimere il proprio parere, di natura inappellabile:

- favorevole, con il voto della maggioranza del Consiglieri in carica,
- contrario, in caso di mancato raggiungimento del citato quorum, entro UN MESE dalla data di presentazione della domanda ed è tenuto a darne immediata comunicazione al Candidato, anche omettendone qualsiasi motivazione.

##### **c) Soci Affiliati.**

Sono **SOCI AFFILIATI** tutte le altre persone (*maggioirenni o minorenni*) che intendano sostenere le attività e gli scopi dell'Associazione.

Per l'ammissione dei Soci Affiliati si adotta la stessa procedura prevista per l'ammissione dei Soci Effettivi.

Essi hanno tutti i diritti dei soci effettivi.

**d) Soci Onorari.**

Sono **SOCI ONORARI** le persone fisiche o giuridiche o gli Enti, italiani e stranieri che si siano resi illustri ed abbiano assicurato importanti contributi allo sviluppo delle espressioni artistiche di qualsiasi genere o forma.

La nomina a Socio ONORARIO é di competenza del Consiglio Direttivo che delibera con le stesse maggioranze di cui alla lettera b) che precede.

I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa, sono invitati d'ufficio alle manifestazioni ed alle iniziative dall'Associazione ed hanno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni prodotte e curate dalla stessa.

**e) Soci Benemeriti.**

Sono **SOCI BENEMERITI** le persone fisiche, giuridiche, Enti pubblici o privati che abbiano maturato rilevanti meriti nei confronti dell'Associazione, avendo apportato alla stessa un valido contributo culturale, promozionale o finanziario.

Anche la nomina a Socio BENEMERITO é di competenza del Consiglio Direttivo che delibera con le stesse maggioranze di cui alla lettera b) che precede.

Anche i Soci benemeriti non sono tenuti a corrispondere la quota associativa.

**Art. 6 LIBRO DEI SOCI**

Il Consiglio Direttivo è responsabile della tenuta del libro dei Soci sul quale andranno annotate, entro e non oltre quindici giorni dalla data dei relativi provvedimenti:

- la causale del movimento (*ammissione, dimissione, morosità, esclusione, morte*).
- le generalità dei singoli Soci ed un recapito anche informatico per l'invio delle comunicazioni;
- la qualifica di ciascuno di essi;
- la data di delibera del provvedimento;
- l'eventuale specializzazione musicale o artistica.

Sul libro dei Soci andrà anche riportata - in apposita casella - la firma autentica di ciascun socio fondatore, effettivo, affiliato, onorario e benemerito.

**Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

I Soci Fondatori Effettivi ed Affiliati, tutti in regola con i versamenti delle quote, ed i Soci Onorari e Benemeriti hanno diritto di partecipare gratuitamente alle attività associative ed istituzionali dell'Associazione e di riceverne le eventuali pubblicazioni.

Le modalità di dette partecipazioni possono essere stabilite, per ciascuna categoria, dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento.

Qualsiasi somma versata dal socio all'associazione, sia per contributo annuale a copertura delle spese, sia per quota di ammissione, se

prevista, sia volontaria, é acquisita definitivamente al patrimonio dell'associazione e pertanto non genererà mai ed in nessun caso alcun diritto di credito a favore del Socio o dei suoi eredi.

I Soci Fondatori, Effettivi ed Affiliati hanno il dovere morale di prestare la propria opera gratuitamente a favore dell'Associazione per meglio raggiungere gli scopi istituzionali.

I Soci che fanno parte dei gruppi musicali dell'Associazione hanno l'obbligo di rispettare le direttive del responsabile tecnico degli stessi (Direttore Artistico).

#### **Art. 8 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di Socio, di qualsiasi categoria, decade per:

- morosità negli adempimenti o mancato versamento della quota annua associativa, previa delibera motivata del Consiglio Direttivo;
- recesso volontario del Socio presentato in forma scritta al Consiglio direttivo;
- morte del Socio;
- indegnità accertata e conseguente deliberazione inappellabile da parte del Consiglio Direttivo.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 9 INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi Istituzionali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei Conti;

#### **Art. 10 L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'ASSEMBLEA, organo sovrano dell'associazione, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi associativi.

All'Assemblea sono ammessi tutti i soci, Fondatori, Effettivi, Affiliati, Onorari e Benemeriti che siano in regola con la quota sociale annua, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un voto. Ogni Socio può delegare altra persona anche non socia, purchè maggiorenne, per farsi rappresentare in Assemblea: ciascun delegato può essere portatore di non oltre due deleghe che dovranno essere conferite per scritto, datate e sottoscritte dal Socio per ciascuna assemblea.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione assistito dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza.

Fatte salve le prime nomine effettuate dai Soci Fondatori al momento della costituzione dell'Associazione, l'Assemblea ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti;
- delibera sul conto consuntivo dell'esercizio precedente;
- delibera sul programma di attività per l'esercizio successivo proposto dal Consiglio Direttivo e su eventuali altre proposte gestionali e strategiche che il Consiglio reputi di dover sottoporre all'assemblea;
- approva gli eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea per l'approvazione del conto consuntivo deve essere convocata entro il mese di giugno dell'anno solare successivo cui il bilancio consuntivo si riferisce.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata, anche tramite consegna diretta o posta elettronica. Nella convocazione può esser prevista anche una seconda data, purchè successiva di almeno ventiquattro ore dalla prima.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, se regolarmente convocata, qualunque sia il numero dei partecipanti, purchè sia presente almeno un socio diverso da quelli eletti negli organi sociali istituzionali. Sono comunque valide le assemblee totalitarie, anche senza regolare convocazione, cui partecipino tutti i Soci, tutti i Membri del Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci;

e delibera sulle modificazioni dello Statuto Sociale e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata sempre secondo le modalità sopra stabilite.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con la metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi decorse almeno quarantotto ore dalla prima convocazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea straordinaria regolarmente costituita delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO è formato da un minimo di tre fino ad un massimo

di nove membri eletti fra i Soci a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci, fatte salve le prime nomine effettuate dai Soci Fondatori al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Associazione.

In ogni caso nel Consiglio Direttivo deve far parte un rappresentante dei Soci Affiliati. Tutti i Membri eletti devono dichiarare di accettare la carica entro e non oltre cinque giorni dall'avvenuta comunicazione dell'elezione: in caso di mancata accettazione della carica da parte di un nominato, verrà sostituito dal primo non eletto per numero di voti.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi consecutivi, sino alla data di approvazione del rendiconto del terzo esercizio, ed i suoi membri sono tutti rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nominato in sede di costituzione dell'associazione resta in carica sino al 30 giugno 2013.

La carica di Consigliere è gratuita.

Fatta eccezione per la prima nomina in sede di costituzione della società fatta dai Soci Fondatori, il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere. La mansione del Tesoriere può essere cumulata con quella del Segretario.

Il Consiglio si raduna di norma una volta al trimestre ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio.

I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive, senza giustificazione motivata, o non intervenissero alle fasi realizzative delle attività programmate secondo quanto sopra stabilito possono essere dichiarati decaduti con deliberazione inappellabile del Consiglio stesso.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di un posto nel Consiglio, il Consigliere mancante è sostituito, per cooptazione dal Consiglio Direttivo e dura in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

In caso di vacanza di due o più Membri, i Consiglieri mancanti sono sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.

Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo:

- la fissazione dei programmi e degli obiettivi dell'attività dell'associazione;

- la nomina del Direttore Artistico, e degli eventuali gruppi musicali;
- il controllo dell'attività e delle spese di gestione;
- la valutazione e l'accettazione delle domande di ammissione dei Soci;
- la fissazione della quota di ammissione ed annuale associativa da richiedere ai Soci obbligati a tale versamento;
- l'amministrazione del patrimonio sociale;
- la formazione del programma annuale;
- la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

IL SEGRETARIO assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni; assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario é responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei libro dei Soci, del libro verbali riunioni del Consiglio direttivo, del Libro verbali delle Assemblee.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni su di un libro di cassa cronologico. In presenza di movimenti bancari, il Tesoriere dovrà altresì tenere un registro in cui annotare i citati movimenti, suddivisi per ciascun conto corrente acceso a nome dell'associazione.

Le registrazioni sui libri citati, dovranno essere riclassificate secondo la natura delle entrate e delle uscite così come verranno esposte nel bilancio consuntivo e potranno essere tenute anche tramite utilizzo di foglio elettronico da stamparsi su carta almeno una volta all'anno in occasione della predisposizione del conto consuntivo.

#### **Art. 12 IL PRESIDENTE**

IL PRESIDENTE é eletto, a votazione segreta, dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo del consiglio Direttivo e può essere riconfermato ed é assistito dal Segretario per l'esercizio delle sue funzioni.

La carica é gratuita.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente é sostituito dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente ha, in unione con gli altri membri del Consiglio Direttivo non espressamente dissenzienti, la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio dell'Associazione.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 13 IL REVISORE DEI CONTI.**

Fatta eccezione per la prima nomina che avviene in sede di atto costitutivo da parte del Soci Fondatori, IL REVISORE DEI CONTI é eletto a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci, resta in carica per tre

esercizi consecutivi, sino alla data di approvazione del rendiconto del terzo esercizio, ed é rieleggibile.

Il Revisore dei Conti nominato in sede di costituzione dell'associazione resta in carica sino al 30 giugno 2013.

Egli ha il compito di esaminare e verificare, sia periodicamente che occasionalmente la regolare tenuta della contabilità sociale, compresa la documentazione a supporto dei movimenti finanziari effettuati, sia per cassa che tramite strumenti bancari e di presentare una relazione di conto al conto consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo da sottoporre all'assemblea dei soci in merito alla regolarità formale e sostanziale del rendiconto stesso e del rispetto dell'inerenza delle spese sostenute rispetto al perseguimento degli scopi e dell'oggetto sociale, segnalando eventuali debiti e crediti significativi non indicati nel conto consuntivo.

Il Revisore dei Conti partecipa di diritto, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Revisore che risultasse assente per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificazione motivata, o non procedesse ai compiti di controllo sopra stabiliti, può essere dichiarato decaduto con deliberazione inappellabile del Consiglio stesso.

I Revisori sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

#### **TITOLO IV**

##### **INCASSI, PAGAMENTI, AVANZI, DISAVANZI E FONDO COMUNE**

#### **Art. 14 INCASSI E PAGAMENTI - INDISTRIBUIBILITA' DEGLI AVANZI E DEL FONDO COMUNE-:**

Gli incassi con i quali l'Associazione provvede a sostenere la propria attività sono costituiti da:

- 1) somme versate dai Soci per quota di iscrizione o per quota annuale a copertura dei costi di gestione;
- 2) contributi straordinari dei Soci;
- 3) contributi e donazioni di Enti Pubblici e privati, Società, Imprese e persone fisiche erogati specificatamente per i fini istituzionali dell'Associazione ad incremento del patrimonio sociale;
- 4) entrate varie, anche derivanti da eventuali attività commerciali svolte, purchè siano soltanto strumentali al perseguimento degli scopi e dell'oggetto sociale.

I pagamenti effettuati dall'Associazione sono quelli derivanti dai costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività mirata unicamente al perseguimento degli scopi e dell'oggetto sociale: la valutazione dell'inerenza delle spese è di pertinenza dell'organo amministrativo ed è sottoposta al controllo del revisore dei conti.

La differenza algebrica fra incassi e pagamenti di un esercizio sociale è definita "avanzo", se positiva, o "disavanzo", se negativa, di gestione.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente



accantonato ad incremento del fondo comune dell'associazione, essendo espressamente vietata, durante la vita dell'associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché del fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **TITOLO V**

### **ATTIVITA' ARTISTICA DELL'ASSOCIAZIONE E DEI SOCI**

#### **Art. 15 GRUPPI MUSICALI DELL'ASSOCIAZIONE.**

Per meglio raggiungere le proprie finalità l'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, potrà istituire fra i propri Soci collettivi artistici o gruppi amatoriali o professionisti che potranno esibirsi solo ed esclusivamente per perseguire gli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo fisserà l'Organico dei gruppi e nominerà a tempo indeterminato, scegliendolo fra i propri Soci, il Direttore Artistico, che sarà il responsabile tecnico e morale dei citati gruppi e al quale tutti i componenti dei gruppi dovranno far riferimento per il comportamento da assumere sia durante le prove che durante le esibizioni in pubblico.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di sciogliere i collettivi in qualsiasi momento e di sostituire il Direttore anche senza darne giustificazione.

Le spese straordinarie sostenute dai gruppi per la dotazione strumentale o per altre dotazioni tecniche e/o pubblicitarie (spartiti, manifesti, ecc.) dovranno essere sottoposte all'autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Artistico deve comunicare periodicamente (ogni due mesi) la composizione dell'Organico dei Gruppi e le eventuali variazioni intervenute.

Le attività dei Gruppi dovranno essere riferite mediante relazione scritta al Consiglio Direttivo con cadenza semestrale da parte del Direttore Artistico o da suoi incaricati, sempre scelti fra i componenti dei Gruppi stessi.

Soltanto i Gruppi autorizzati dal Consiglio Direttivo potranno utilizzare la denominazione dell'Associazione quale propria denominazione in ogni situazione in cui essi verranno coinvolti e ciò sempre sotto la responsabilità del Direttore Artistico.

#### **Art. 16 ATTIVITA' ARTISTICA DEI SOCI.**

I Soci quali singoli ed i Gruppi non autorizzati dal Consiglio Direttivo, seppur composti unicamente da Soci dell'Associazione, hanno il divieto assoluto di utilizzare la denominazione dell'Associazione per proprie esibizioni, seppur gratuite.

Tuttavia è concesso ai Soci di esibirsi individualmente e/o in gruppo con altri Soci e sotto la loro esclusiva responsabilità, aggiungendo al proprio nominativo o al nome artistico adottato la dicitura "Associato

all'associazione altreArti" con utilizzo di eventuale logo purchè PREVENTIVAMENTE sia richiesta autorizzazione scritta al Consiglio Direttivo (se si intende farne uso in modo permanente) o al Direttore Artistico (se si intende farne un uso occasionale, per singole esibizioni).

Il Direttore Artistico o il Consiglio Direttivo potranno negare l'uso alla denominazione dell'Associazione nei termini su indicati senza precisarne la motivazione.

## **TITOLO VI NORME FINALI**

### **Art. 17 SCIoglimento**

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

In tal caso, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, tutte le somme e gli eventuali beni residui corrispondenti al fondo comune saranno obbligatoriamente devoluti ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo la normativa civile e fiscale vigente al momento dello scioglimento, fatta sempre salva diversa destinazione imposta da leggi speciali ed il divieto assoluto di assegnare gratuitamente beni o diritti ai Soci.

### **Art. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile. Qualora il presente Statuto contenga disposizioni incompatibili con future normative civilistiche e/o fiscali, tali future normative prevarranno sulle disposizioni statutarie soltanto se non verranno violati i diritti dei Soci. In tal caso il Consiglio Direttivo convocherà senza indugio l'assemblea dei Soci per assumere i provvedimenti del caso.